


A

A
L
L
E
G
A
T
O



S O M M M A R I O



Introduzione pag. 4

1 pag. 6

Trattati di interesse ai fini dell'affiancamento alla ratifica

I - Convenzione UNECE sulla Protezione e l'Uso dei Corsi d'Acqua Transfrontalieri e dei Laghi Internazionali, 1992.

II - Protocollo UNECE – OMS sull'Acqua e la Salute alla Convenzione del 1992 sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, 1999.

III - Convenzione UNECE sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale in un Contesto Transfrontaliero, 1991 e suo Protocollo sulla Valutazione Ambientale Strategica, 2003.

IV - Protocollo delle Nazioni Unite addizionale di Nagoya e Kuala Lumpur sulla responsabilità e i risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. Nagoya, 15 ottobre 2010.

V - Accordo sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina delle zone al di fuori della giurisdizione nazionale, 2023

pag. 14 **2**

Tabella a supporto dell'analisi svolta

Sitografia pag. 36

Introduzione

La Cooperazione allo sviluppo in materia ambientale, come compiutamente illustrato nel *Manuale operativo per l'affiancamento alla ratifica dei trattati internazionali*, di cui il presente lavoro costituisce un allegato, non può non costruire la propria azione inserendosi nel quadro delineato dai trattati adottati a livello internazionale.

Ciò sia al fine di contribuire – tramite le iniziative di sviluppo – al perseguimento da parte dei Paesi *Partner* degli obiettivi degli accordi internazionali ambientali, sia in quanto è chiamata – come evidenziato anche nel Capitolo 7 del *Manuale* – a divenire parte attiva del processo, dando il proprio contributo in tutte le fasi che governano e la vita dei trattati.

Il presente allegato intende dunque fornire un quadro di approfondimento sui MEA attualmente esistenti e su quei Paesi di interesse primario per l'Agenzia (Paesi *Partner*)¹ che li hanno firmati e/o ratificati, al fine di essere di supporto nello svolgimento dell'azione di AICS lungo le diverse linee di intervento che la Cooperazione Italiana può seguire nel settore dei trattati internazionali.

Innanzitutto, la ricostruzione dell'attuale quadro dei trattati internazionali e le relative ratifiche da parte dei Paesi individuati come prioritari dalla Cooperazione Italiana, consente di fare uno *screening* degli accordi potenzialmente di interesse degli stessi Paesi e, in seconda istanza, di indentificare i Paesi *Partner* che per quegli accordi possano essere interessati a un lavoro di supporto e affiancamento alla ratifica, come illustrato – a titolo esemplificativo – nel successivo Capitolo 1.


In secondo luogo, l'indicazione sui trattati ratificati da un Paese *Partner* può essere utile in fase di formulazione di iniziative di cooperazione, consentendo di inquadrarle nel contesto normativo internazionale in cui si inseriscono, contribuendo anche a supportare il Paese nel perseguimento degli obiettivi posti dagli accordi internazionali ratificati.

Allo stesso tempo, avere chiaro il contesto anche internazionale in cui i Paesi hanno scelto di collocarsi tramite la firma e/o la ratifica di un MEA consente ad AICS di aprire e sviluppare nuovi canali di cooperazione tematici in settori di particolare interesse dei Paesi *Partner*, con la conseguente opportunità di veicolare l'esperienza e le competenze nazionali non solo sulla ratifica, ma anche sulla fase relativa all'attuazione di specifici trattati internazionali², dopo la fase della ratifica.

Da ultimo, premessa la possibilità di aggiornamento costante della mappatura delle ratifiche dei trattati

1 Ai fini del presente Allegato sono stati considerati come Paesi prioritari della Cooperazione Italiana quelli indicati nella *bozza di Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo (DTPI) 2024-2026* in via di definizione.

2 Sul punto si veda anche *Manuale operativo per l'affiancamento alla ratifica dei trattati internazionali*, Capitolo 3.



ambientali da parte dei Paesi *Partner*, di cui alla Tabella 1 contenuta nel successivo Capitolo 2, l'ambizione del *Manuale* di essere un perdurante strumento operativo, costantemente aggiornato, a disposizione dell'Agenzia, trova conferma nel presente Allegato che, mediante la richiamata Tabella, fornisce anche il quadro dei MEA di cui è parte contraente (*contracting Party*) l'Italia e l'ambito nei quali potranno essere adottati, nel tempo, ulteriori strumenti, modifiche, emendamenti, decisioni o protocolli specifici atti a specificare quanto in generale prescritto dalle Convenzioni quadro utili anche per la cooperazione allo sviluppo, soprattutto in campo ambientale. Tali informazioni, quindi, rappresentano una base di partenza per monitorare la vita e il rispetto degli accordi ambientali di interesse attualmente in vigore, anche al fine di poter valutare l'opportunità del coinvolgimento della Cooperazione Italiana nei processi che li governano.

1. Trattati di interesse ai fini dell'affiancamento alla ratifica

Alla luce di quanto emerso dal lavoro svolto nell'ambito del *Manuale*, nonché delle riflessioni sopra riportate, l'Ufficio V di AICS ha proceduto a un'analisi volta all'individuazione – a titolo meramente esemplificativo – di alcuni accordi internazionali che potrebbero essere attualmente di interesse dell'azione della Cooperazione Italiana, nell'ottica di proporre iniziative di assistenza tecnica per l'affiancamento dei Paesi *Partner* interessati alla ratifica.

Nello svolgere tale analisi, partendo dalla mappatura di cui al seguente Capitolo 2, si è tenuto conto di diversi elementi, tra cui i settori tematici di competenza dell'Ufficio V (ambiente e uso del territorio), la particolare considerazione mostrata a livello internazionale e soprattutto nell'ambito delle Nazioni Unite per alcuni trattati, la specifica attenzione delle disposizioni di alcuni di questi accordi all'adesione e all'attuazione degli stessi da parte dei Paesi in via di sviluppo.

Si sottolinea, inoltre, che su alcuni dei trattati individuati sono già in corso alcune attività da parte dell'Agenzia e che, dunque, un'eventuale ulteriore linea di intervento, se da una parte potrebbe rappresentare un naturale sviluppo di queste, dall'altra dovrebbe necessariamente coordinarsi con tali azioni per evitare sovrapposizioni e costruire, al contrario, un'azione complessivamente efficace e coerente.

I. Convenzione UNECE sulla Protezione e l'Uso dei Corsi d'Acqua Transfrontalieri e dei Laghi Internazionali, 1992

La *Convenzione sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (Convenzione Acque Transfrontaliere o Convenzioni di Helsinki o Water Convention)*, promossa in ambito Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite – UNECE, rappresenta il principale strumento giuridicamente vincolante che la comunità internazionale si è data per assicurare il coordinamento intergovernativo, l'armonizzazione dei metodi e l'efficacia applicativa delle azioni finalizzate alla gestione e l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche transfrontaliere. Le azioni portate avanti nell'ambito della Convenzione sono volte al puntuale raggiungimento dei *Goal* e *Target* afferenti al settore dell'acqua nel quadro del processo dell'Agenda 2030, con particolare riferimento al *Target* 6.5 relativo alla “*gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera a seconda dei casi*”.

La rilevanza di tale accordo internazionale nel settore della cooperazione allo sviluppo discende non solo dal ruolo che l'Agenzia ha assunto nel contesto dei lavori della *Convenzione*³, ma anche dall'emendamento con cui, a partire da marzo 2016, questa è stata aperta all'adesione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite⁴.

L'ampliamento degli Stati Parte è, infatti, un fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi della Convenzione, come evidenziato anche, in occasione del *World Water Day 2024*, dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ha esortato tutti i Paesi ad aderire al trattato⁵.

Sull'allargamento del numero delle Parti punta, inoltre, anche il *Programme of Work 2022-2024*⁶, ossia il principale strumento di riferimento per l'attuazione della *Convenzione*, adottato dal *Meeting of the Parties* nella nona sessione tenutasi ad ottobre 2021. In particolare, la *Programme Area 1* sottolinea la necessità di perseguire, di pari passo con l'attuazione dei principi della *Convenzione*, l'adesione di nuovi Paesi, fornendo anche l'assistenza legale e tecnica necessaria agli Stati che ne facciano richiesta; vengono, inoltre, in tale contesto evidenziati i benefici dello scambio di esperienze e conoscenze tra Paesi già parte della *Convenzione* e coloro che stanno lavorando per l'adesione.

Paesi prioritari che ancora non hanno ratificato la Convenzione: Armenia, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda.

3 Sul punto, *Capitolo 7, Paragrafo II del Manuale operativo per l'affiancamento alla ratifica dei trattati internazionali*.

4 UNECE, *Emendamento agli artt. 25 e 26 della Convenzione sulla Protezione e l'Utilizzo dei Corsi d'Acqua transfrontalieri e dei Laghi Internazionali delle Nazioni Unite*, [ECE-MP-14.doc \(unece.org\)](#).

5 [Messages- World Water Day | United Nations](#).

6 [Programme of Work | UNECE](#).

II. Protocollo UNECE – OMS sull'Acqua e la Salute alla Convenzione del 1992 sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, 1999

Il *Protocollo su Acqua e Salute*, sottoscritto a Londra il 17 giugno 1999 ed entrato in vigore il 4 agosto 2005, prende forma dal più ampio quadro della *Convenzione Acque Transfrontaliere*.

Promosso in ambito UNECE e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS, tale *Protocollo* nasce dall'intenzione di sviluppare uno strumento che possa aiutare i Governi a migliorare le condizioni idriche, igienico e sanitarie nei loro Paesi e a sostenere il loro miglioramento a lungo termine.

Come sancito dall'art 1, l'obiettivo principale del *Protocollo* è, infatti, la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuali e collettivi attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile⁷.

Il Protocollo rappresenta il primo e unico trattato a livello globale che si concentra sull'acqua, igiene e salute, integrando la protezione dell'ambiente con la promozione della salute umana.

In questo ambito, l'Agenzia sta già lavorando nella direzione dell'integrazione della sostenibilità ambientale nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo a tema acqua nei Paesi *Partner*, ponendosi tra gli obiettivi il miglioramento dell'accesso alle risorse idriche lungo tre direttrici principali: garantire l'accesso a servizi igienici di base; garantire l'accesso all'acqua per uso umano e per usi produttivi; salvaguardare le risorse idriche per le generazioni future.

L'acronimo WA.S.H. *Water, Sanitation ed Hygiene* sintetizza queste attività e indica tutto ciò che attiene al settore dell'approvvigionamento idrico (*Water*) e che concerne il settore delle acque reflue, comprensivo dei servizi igienici (*Sanitation*), includendo anche il settore dell'educazione con riferimento alle comuni norme igieniche (*Hygiene*).

Considerata l'attenzione che l'Agenzia pone verso questa tematica, appare evidente come tale *Protocollo* possa essere inserito tra quelli di maggiore interesse, nella prospettiva di un lavoro di affiancamento ai Paesi *Partner* per la ratifica, ove siano Stati Membri dell'UNECE o dell'Organo decisionale dell'OMS nell'area europea o laddove il Protocollo venga nel futuro aperto all'adesione di altri Paesi, o comunque per la spontanea attuazione del Protocollo da parte dei Paesi *Partner*⁸. L'attenzione anche del nostro Paese a tale trattato è, infatti, evidenziata dal fatto che, sebbene l'Italia non sia ancora parte del Proto-

7 Cit. art 1 del Protocollo sull'acqua e la salute alla Convenzione del 1992 sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, 1999

8 Precisamente, ai sensi dell'art. 21 del Protocollo, possono aderire al Protocollo gli Stati membri dell'UNECE e gli Stati membri del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché le organizzazioni regionali di integrazione economica costituite dai suddetti Stati sovrani, con competenza sulle materie disciplinate dal Protocollo.



collo, risulta firmataria sin dal 1999 ed è attualmente in esame il relativo disegno di legge alla ratifica⁹.

Paesi prioritari che ancora non hanno ratificato il Protocollo: Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.

⁹ Disegno di legge A.C. 1540 di iniziativa governativa, presentato il 10 novembre 2023 e in capo alla Commissione III Affari esteri.

III. Convenzione UNECE sulla Valutazione dell’Impatto Ambientale in un Contesto Transfrontaliero, 1991 e suo Protocollo sulla Valutazione Ambientale Strategica, 2003

Come evidenziato già in riferimento alla *Convenzione Acque Transfrontaliere*, i MEA adottati e promossi in ambito UNECE si caratterizzano per l’ambizione di fornire strumenti efficaci a promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché prevenire, controllare e ridurre l’inquinamento e la perdita di biodiversità, in particolare nei contesti transfrontalieri.

In tal senso risulta rilevante anche la *Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) del 1991* che, con il suo *Protocollo sulla valutazione ambientale strategica (Kiev, 2003)*, mira a far sì che le considerazioni di carattere ambientale vengano integrate, sin dalle fasi iniziali, nello sviluppo di piani, programmi e progetti che coinvolgono, *in primis*, i settori dell’agricoltura, dell’energia, dell’estrazione mineraria, dell’edilizia e delle infrastrutture. Si rileva, quindi, l’importanza di strumenti quali la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi significativi delle richiamate attività, come evidenziato anche dalla *Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo del 1992*¹⁰.

La rilevanza di tale Convenzione per la cooperazione allo sviluppo e, nello specifico, per le attività che l’Agenzia vorrà portare avanti sul tema dei trattati internazionali, deriva dalla previsione che – come già la *Convenzione Acque Transfrontaliere* – anche questo trattato sarà aperto all’adesione di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite entro i prossimi due anni¹¹, mentre il richiamato Protocollo risulta già aperto a tutti gli Stati membri delle NU fin dall’inizio.

Si rileva, inoltre, che il tema dello *screening* ambientale e climatico è stato già oggetto di attenzione da parte di questa Agenzia, dal punto di vista specifico del processo di programmazione delle iniziative. Con Determina n. 1040 del 05/04/2023, infatti, è stato adottato il manuale “*Il mainstreaming ambientale nelle iniziative di cooperazione. Screening ambientale e climatico, VIA, VAS e CRA*”, che ha lo scopo di fornire a coloro che sono chiamati a progettare, realizzare e monitorare iniziative di cooperazione uno strumento per analizzare accuratamente le relazioni tra un’iniziativa e gli aspetti relativi all’ambiente in termini di impatto e rischio climatico¹².

10 Principi 4, 17, 19 della Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo, 1992, [A/CONF.151/26/Vol.I: Rio Declaration on Environment and Development \(un.org\)](#).

11 [UN Environment Assembly highlights rising global role of UNECE Multilateral Environmental Agreements to address triple planetary crisis | UNECE](#).

12 *Il mainstreaming ambientale nelle iniziative di cooperazione. Screening ambientale e climatico, VIA, VAS e CRA*, [Portale Trasparenza Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo- Determina del Direttore che approva IL MAINSTREAMING AMBIENTALE NELLE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE. SCREENING AMBIENTALE E CLIMATICO, VIA, VAS E CRA \(aics.gov.it\)](#).



Paesi prioritari che ancora non hanno ratificato la Convenzione: Albania, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.

Paesi prioritari che ancora non hanno ratificato il Protocollo: Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.

IV. Protocollo delle Nazioni Unite addizionale di Nagoya e Kuala Lumpur sulla responsabilità e i risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. Nagoya, 15 ottobre 2010

Il *Protocollo addizionale di Nagoya e Kuala Lumpur sulla responsabilità e i risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza*, firmato a Nagoya il 15 ottobre 2010¹³, mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

Tale *Protocollo* ha come obiettivo l'elaborazione di norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, al fine di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana. Fornisce, inoltre, una serie di definizioni, tra cui quella di "danno", che viene definito un effetto negativo sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica, che sia misurabile o altrimenti osservabile e significativo, tenendo conto anche dei rischi per la salute umana.

Nello specifico, il *Protocollo addizionale* contribuisce a dare seguito al principio internazionale «chi inquina paga», secondo il quale chi provoca un danno ambientale ne è allo stesso tempo responsabile e deve farsi carico di intraprendere le azioni necessarie di prevenzione o di ripristino, sostenendone tutti i relativi costi.

Tenendo conto che la tutela e l'uso sostenibile della biodiversità e degli ecosistemi rappresentano l'asse portante di numerose iniziative di aiuto allo sviluppo attuate dall'Agenzia nei Paesi *Partner*, il *Protocollo addizionale di Nagoya e Kuala Lumpur* si pone tra quelli più significativi da prendere in considerazione per il lavoro sul tema di affiancamento alla ratifica dei trattati internazionali.

Paesi prioritari che ancora non hanno ratificato il Protocollo: Armenia, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Senegal, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Zambia.

13 L'Italia ha ratificato il Protocollo Addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur con la legge del 16 gennaio 2019, n. 7.

V. Accordo sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina delle zone al di fuori della giurisdizione nazionale, 2023

Il c.d. Trattato sull'Alto Mare è stato approvato, dopo oltre 15 anni di negoziati, il 19 giugno 2023. Adottato nel solco della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, il Trattato riveste un'importanza storica in quanto, estendendo per la prima volta le tutele ambientali ai due terzi dell'oceano che si trovano al di fuori delle giurisdizioni nazionali, mira a proteggere la vita in Alto Mare e a porre rimedio alla degradazione degli ecosistemi marini e oceanici, sempre più minacciati dall'attività dell'uomo, dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento e dall'uso non sostenibile delle risorse marine.

Il Trattato sull'alto Mare è oggetto di particolare attenzione non solo da parte dell'Unione Europea e di tutta la comunità internazionale, ma anche da parte del nostro Paese¹⁴. In particolare, nel corso nella presidenza italiana, i Paesi del G7 si sono impegnati a perseguire la rapida ratifica dell'accordo, adoperandosi in tal senso entro la terza *United Nations Ocean Conference* che si terrà a Nizza nel giugno 2025, e hanno invitato tutti gli Stati a fare lo stesso al fine di raggiungere, nel più breve tempo possibile, le ratifiche necessarie per l'entrata in vigore del trattato¹⁵.

Per tali motivi si ritiene che questo accordo debba essere oggetto di attenzione, nel prossimo futuro e all'esito della futura ratifica da parte dell'Italia, anche da parte della Cooperazione Italiana. La tutela dell'Alto Mare, fondamentale per garantire anche la salvaguardia dei servizi ecosistemici a esso connessi, non troverà, infatti, attuazione se almeno 60 Stati non sceglieranno di ratificare il Trattato e per questo, la comunità internazionale è chiamata a intervenire su più fronti, anche supportando i Paesi *Partner* nel percorso di ratifica e assistendoli nel processo di attuazione.

[Paesi prioritari che ancora non hanno ratificato il Trattato: Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.](#)

14 [BBNJ – Accordo sulla biodiversità marina delle aree al di là della giurisdizione nazionale | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica \(mase.gov.it\); Our Ocean Conference 2024: l'impegno italiano sulla ratifica del Trattato sull'Alto Mare - AICS; G7, BARBARO: Grande successo per l'Italia: adottata la dichiarazione congiunta BBNJ sulla biodiversità marina | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica \(mase.gov.it\).](#)

15 https://www.g7italy.it/wp-content/uploads/G7-Climate-Energy-Environment-Ministerial-Communique_Final.pdf.

AMBIENTE

Trattato / Protocollo	Firma Italia (S/N)	Ratifica Italia (S/N)	Numero paesi che hanno firmato	Numero di paesi che hanno ratificato	Paesi Prioritari che non hanno firmato	Paesi Prioritari che non hanno ratificato
Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza	14 novembre 1979	15 luglio 1982	32	51	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia
Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a	28 settembre 1984	12 gennaio 1989	21	46	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El	Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia,

lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa					Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia
Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza sulla riduzione delle emissioni di Zolfo e dei loro flussi transfrontalieri di almeno il 30 per cento.	9 luglio 1985	5 febbraio 1990	19	25	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia
Protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri	1° novembr e 1988	19 maggio 1992	25	35	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea	Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry,

					Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia
Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di lunga distanza, del 1979, relativo al controllo delle emissioni di COV o dei loro flussi transfrontalieri	19 novembr e 1991	30 giugno 1995	23	24	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Repubblica del Congo, Pakistan, Palestina, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia
Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di lunga distanza, del 1979, relativo a una nuova riduzione delle emissioni di zolfo	14 giugno 1994	14 settembr e 1998	28	29	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia,	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia,

					Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia
Protocollo del 1979, Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti, Aarhus	24 giugno 1998	N	35	35	Albania, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia
Protocollo della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo a inquinanti organici persistenti, Aarhus	24 giugno 1998	20 giugno 2006	36	34	Albania, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea Conakry, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan,

					del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia	Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia
Protocollo della Convenzione sull'Inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico	1° dicembre e 1999	N	31	31	Albania, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.
Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono	22 marzo 1985	19 settembre e 1988	28	198	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.
Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono	16 settembre 1987	16 dicembre 1988	46	198	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.

Emendamento del Protocollo di Montreal sulle Sostanze che riducono lo Strato di Ozono	N	25 maggio 2022		163	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.	Iraq, Libia, Mauritania, Pakistan, Palestina, Sudan, Ucraina.
Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.	22 marzo 1989	7 febbraio 1994	53	191	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.
Protocollo di Basilea sulla responsabilità e il risarcimento per danno derivante dai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dal loro smaltimento. Basilea, 10 dicembre 1999	N	N	13	12	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan,	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Senegal, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.

					Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.	
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. Espoo, Finlandia, 25 febbraio 1991	26 febbraio 1991	19 gennaio 1995	30	45	Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.	Albania, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.
Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. Kiev, 21 maggio 2003	21 maggio 2003	18 luglio 2016	38	35	Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.	Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.

<p>Convenzione sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. Helsinki, 17 marzo 1992</p>	<p>18 marzo 1992</p>	<p>23 maggio 1996</p>	<p>26</p>	<p>55</p>	<p>Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.</p>	<p>Armenia, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda.</p>
<p>Protocollo sull'acqua e la salute alla Convenzione del 1992 sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. Londra, 17 giugno 1999</p>	<p>17 giugno 1999</p>	<p>N</p>	<p>36</p>	<p>29</p>	<p>Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.</p>	<p>Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.</p>

Emendamenti agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. Madrid, 28 novembre 2003	-	29 dicembre 2011	-	54	-	Armenia, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda.
Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali. Helsinki, 17 marzo 1992	18 marzo 1992	2 luglio 2002	27	42	Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.	Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. New York, 9 maggio 1992	5 giugno 1992	15 aprile 1994	165	198	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.

Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Kyoto, 11 dicembre 1997	29 aprile 1998	31 maggio 2002	83	192	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mauritania, Moldova, Mozambico, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda.	Palestina.
Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. Doha, 8 dicembre 2012	-	18 luglio 2016 A	-	148	-	Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Mauritania, Moldova, Mozambico, Palestina, Siria, Somalia, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina.
Accordo di Parigi. Parigi, 12 dicembre 2015	22 aprile 2016	11 novembre 2016	195	195	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato, tranne la Libia che però ha firmato.	Libia.
Convenzione sulla diversità biologica. Rio de Janeiro, 5 giugno 1992	5 giugno 1992	15 aprile 1994	168	196	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.

Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza alla Convenzione sulla diversità biologica. Montreal, 29 gennaio 2000	24 maggio 2000	24 marzo 2004	103	173	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.
Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e sulla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo alla Convenzione sulla diversità biologica. Nagoya, 29 ottobre 2010	23 giugno 2011	N	92	142	Albania, Armenia, Cuba, Eritrea, Etiopia, Iraq, Kirghizistan, Libia, Malawi, Pakistan, Palestina, Siria, Tanzania, Uganda, Zambia.	Armenia, Colombia, El Salvador, Iraq, Libia, Palestina, Somalia.
Protocollo addizionale di Nagoya e Kuala Lumpur sulla responsabilità e i risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. Nagoya, 15 ottobre 2010	14 giugno 2011	9 aprile 2019	51	54	Albania, Armenia, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.	Armenia, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Senegal, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Zambia.
Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione nei paesi a rischio siccità e/o desertificazione, in particolare in Africa. Parigi, 14 ottobre 1994.	14 ottobre 1994	23 giugno 1997	114	197	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.

Accordo di Lusaka sulle operazioni di contrasto cooperativo contro il commercio illegale della fauna e della flora selvatica Lusaka, 8 settembre 1994	N	N	6	6	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tunisia, Ucraina.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tunisia, Ucraina.
Convenzione sulla legge sugli usi non legati alla navigazione dei corsi d'acqua internazionali. New York, 21 maggio 1997	N	30 novembre 2012	16	40	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Colombia, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Guinea, Kenya, Kirghizistan, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Pakistan, Repubblica del Congo, Senegal, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Zambia.
Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia	25 giugno	13 giugno 2001	38	47	Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea,	Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea,

ambientale. Aarhus (Danimarca), 25 giugno 1998	1998					Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.	Iraq, Kenya, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.
Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Kiev, 21 maggio 2003	21 maggio 2003	23 novembre 2020	38	38	Albania, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.	Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.	
Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Rotterdam, 10 settembre 1998	11 settembre 1998	27 agosto 2002	72	166	Albania, Egitto, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Libano, Libia, Malawi, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Somalia, Sudan, Ucraina, Uganda, Zambia.	Egitto, Tagikistan.	

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, Stockholm, 22 Maggio 2001	23 maggio 2001	29 settembre 2022	152	186	N.A.: tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari hanno ratificato.
Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere della convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e della convenzione del 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali. Kiev, 21 maggio 2003	N	N	24	1	Albania, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.
Convenzione di Minamata sul mercurio, Kumamoto, 10 ottobre 2013	10 ottobre 2013	5 gennaio 2021	128	152	Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Kirghizistan, Libano, Palestina, Somalia, Tagikistan, Ucraina.	Egitto, Kirghizistan, Libia, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tunisia.

Accordo regionale sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica e la giustizia in materia ambientale in America Latina e nei Caraibi. Escazú, 4 marzo 2018	N	N	24	17	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.
Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie della fauna selvatica	-	1° novembre e 1983	-	133	Colombia, El Salvador, Palestina, Sudan, Zambia. N.B.: tutti gli altri Paesi prioritari hanno ratificato.	Colombia, El Salvador, Palestina, Sudan, Zambia.
Convenzione internazionale per la protezione delle piante	2 febbraio 1952	3 agosto 1955	-	185	Palestina. N.B.: tutti gli altri Paesi prioritari hanno ratificato.	Palestina.
La Convenzione sulle zone umide	10 gennaio 1975	14 dicembre 1976	-	172	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia,	Eritrea, Etiopia, Palestina, Somalia.

					Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.	
Convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua. Ginevra, 29 aprile 1958	N	17 dicembre 1964	41	52	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Zambia.
Convenzione sull'alto mare. Ginevra, 29 aprile 1958	N	17 dicembre 1964	46	63	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del	Armenia, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del

					Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Uganda, Zambia.	Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Zambia.
<u>Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche d'alto mare. Ginevra, 29 aprile 1958</u>	N	N	35	39	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Ciad, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Zambia.
<u>Convenzione sulla piattaforma continentale. Ginevra, 29 aprile 1958</u>	N	N	43	58	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Uganda, Zambia.	Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Zambia.

Protocollo facoltativo di firma relativo alla risoluzione obbligatoria delle controversie. Ginevra, 29 aprile 1958	N	N	14	37	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Zambia.
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Montego Bay, 10 dicembre 1982	7 dicembre e 1984	13 gennaio 1995	157	170	Albania, Armenia, Costa d'Avorio, Eritrea, Giordania, Kirghizistan, Moldova, Palestina, Siria, Tagikistan.	Colombia, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Kirghizistan, Libia, Siria, Tagikistan.
Accordo relativo all'attuazione della parte XI della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. New York, 28 luglio 1994	29 luglio 1994	13 gennaio 1995	79	153	Albania, Armenia, Ciad, Colombia, Cuba, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina,	Colombia, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Iraq, Kirghizistan, Libia, Mali, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan.

					Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Tagikistan.	
Accordo per l'attuazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transazionali e degli stock ittici altamente migratori. New York, 4 agosto 1995	27 giugno 1996	19 dicembre 2003	59	93	Albania, Armenia, Ciad, Colombia, Cuba, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Zambia.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia.
Accordo sui privilegi e sulle immunità del Tribunale internazionale per il diritto del mare. New York, 23 maggio 1997	N	19 luglio 2006 a	21	41	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Ucraina, Uganda, Zambia.	Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.

<p>Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini. Kingston, 27 marzo 1998</p>	<p>18 maggio 2000</p>	<p>19 luglio 2006</p>	<p>28</p>	<p>48</p>	<p>Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Cuba, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.</p>	<p>Armenia, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.</p>
<p>Accordo ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina delle zone al di fuori della giurisdizione nazionale. New York, 19 giugno 2023</p>	<p>22 settembre 2023</p>	<p>N</p>	<p>107</p>	<p>15</p>	<p>Albania, Armenia, Ciad, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Giordania, Guinea, Iraq, Kirghizistan, Libano, Libia, Mali, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tunisia, Ucraina, Uganda.</p>	<p>Albania, Armenia, Burkina Faso, Ciad, Colombia, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Guinea, Iraq, Kenya, Kirghizistan, Libano, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Moldova, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Repubblica del Congo, Senegal, Siria, Somalia, Sudan, Tagikistan, Tanzania, Tunisia, Ucraina, Uganda, Zambia.</p>

Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento (1976), poi rinominata: Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo (1995)	16 febbraio 1976	3 febbraio 1979	13 + UE	21 + UE	N.A.: tutti i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo hanno ratificato.
Protocollo di Dumping- Il Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo causato dallo scarico di rifiuti da parte di navi e aeromobili (1976), poi emendato e rinominato Protocollo per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da navi e aeromobili o all'incenerimento in mare. (1995)	16 febbraio 1976	3 febbraio 1979	13 + UE	21 + UE	N.A.: tutti i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo hanno ratificato.
Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e, in caso di emergenza, di lotta contro l'inquinamento del Mar Mediterraneo, (2002), che sostituisce il precedente Protocollo di prevenzione e di emergenza - Protocollo relativo alla cooperazione nella lotta contro l'inquinamento del Mar Mediterraneo da idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di emergenza (1976)	25 gennaio 2002	30 giugno 2016	15 + UE	16 + UE	Albania, Egitto, Libano. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.	Albania, Egitto, Libia, Tunisia. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.
Protocollo sulle fonti terrestri (1980), poi modificato e rinominato Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo	17 maggio 1980	4 luglio 1985	12 +EU	21 +EU	N.A.: tutti i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo hanno ratificato.	Tutti i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo hanno ratificato.

dall'inquinamento provocato da fonti e attività terrestri (1996)						
Protocollo relativo alle aree specialmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo (1995), che sostituisce il precedente Protocollo sulle Aree Specialmente Protette e sulla Diversità Biologica (1982)	10 giugno 1995	7 settembre e 1999	14 + UE	16 +UE	Libano, Libia, Siria. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.	Libano, Libia. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.
Offshore Protocollo - Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, dei fondali marini e del loro sottosuolo (1994)	14 ottobre 1994	N	11	7 + UE	Albania, Egitto, Libano, Libia. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.	Egitto, Libano. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.
Protocollo sui rifiuti pericolosi - Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dovuto ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e al loro smaltimento (1996)	01 ottobre 1996	N	11	7	Albania, Libano, Siria. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.	Egitto, Libano, Libia. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.
Protocollo ICZM – Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo (2008)	21 gennaio 2008	N	14 + UE	11 + UE	Albania, Egitto, Libano, Libia. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.	Egitto, Libia, Tunisia. N.B.: sono stati considerati unicamente i Paesi prioritari geograficamente collocati nel Mediterraneo.

SITOGRAFIA



SITOGRAFIA

[Barcelona Convention and Protocols | UNEPMAP](#)

[Environment | UNECE](#)

<https://www.informea.org/en>

[UNTC](#)